



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PAVIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | MANFRA | MICHELE | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PARGOLETTI | MARIAGRAZIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | BOTTERI | GIACOMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. spedito il 19/07/2012
 - avverso SILRIFISTRIMB IRAP 2009
 - avverso SILRIFISTRIMB IRAP 2010
 - avverso SILRIFISTRIMB IRAP 2011
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PAVIA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
PRATESI FABIO
CORSO NOVARA 65 27029 VIGEVANO PV



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 774/12

UDIENZA DEL

23/07/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

970

PRONUNCIATA IL:

23/07/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30/07/2013

Il Segretario

[Signature]

RICORSO N

RICORRENTE :

RESISTENTE : AGENZIA ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE, UFFICIO CONTROLLI

OGGETTO : IRAP anni 2009, 2010, 2011

FATTO

Con l'atto in esame il ricorrente contesta il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso IRAP per gli anni dal 2008 al 2011 per un totale di €. 31.533,66.

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO

L'Agenzia delle Entrate rileva preliminarmente che in riferimento al valore della controversia da attribuire all'atto impugnato questo rientra tra quelli soggetti al procedimento di reclamo / mediazione previsti dall'art. 17/bis del D.Lgs 546/92 applicabile alle controversie di valore non superiore ai ventimila euro e specifica che per l'anno 2008 il valore della lite è di €. 10.442,60 , per l'anno 2009 il valore della lite è di €. 9.135,28 , che l'anno 2010 è di €. 7.796,72 e che per l'anno 2011 è di €. 4.159,06. L'Ufficio eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso in argomento dato che il contribuente risulta essersi costituito, mediante deposito del ricorso proposto presso la Commissione Tributaria Provinciale antecedentemente alla conclusione del procedimento di mediazione al quale il procedimento soggiace.

Prosegue l'Ufficio asserendo che, nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'inammissibilità del ricorso, l'istanza di rimborso deve essere respinta sulla base della esistenza di una autonoma organizzazione nell'esercizio dell'attività professionale del contribuente e a comprova l'Ufficio indica la esistenza di due studi medici intestati al ricorrente e specifica le percentuali di visite specialistiche, le percentuali degli interventi chirurgici e le percentuali dei pazienti privati rispetto a quelli in convenzione con il SSN.

Viene indicato da parte dell'Ufficio il valore dei beni strumentali per l'anno 2011 in €. 27.904,00 con spese totali per €. 48.816,00 e viene fatta presente la mancata produzione del registro dei beni ammortizzabili o del libro dei cespiti con la conseguente assenza della prova da parte del ricorrente.

MOTIVI DEL RICORSO

Il ricorrente dopo aver elencato i diversi versamenti effettuati in conto IRAP per gli anni dal 2008 al 2011 dichiara che l'imposta in argomento colpisce l'indice di capacità contributiva che viene individuato nell'esercizio di un'attività organizzativa per la produzione di beni e servizi e il cui presupposto si fonda sul valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata. Pertanto nel proprio caso, non esistendo i presupposti dell'autonoma organizzazione mancando i presupposti della stessa e cioè mancando sia personale dipendente che beni strumentali specifici, l'IRAP non è dovuta. Il ricorrente allega al ricorso le copie dei modelli UNICO/IRAP dal 2009 al 2011, la documentazione dimostrante la assenza di autonoma organizzazione quale la copia del Quadro RE del modello Unico e il registro dei beni ammortizzabili.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Collegio Giudicante rileva che la eccezione di inammissibilità non può essere accolta in quanto il limite di valore dei ventimila euro è superato dalla somma dei rimborsi richiesti per gli anni dal 2008 al 2011 e che tali somme non possono essere considerate singolarmente, anno per anno, in quanto facenti parte di un unico ricorso. Quindi è corretta la presentazione del ricorso e la costituzione in giudizio.

Nel merito non appare dimostrata dall'Ufficio la presenza di una autonoma organizzazione tale da giustificare la riscossione dell'IRAP: non vi è nelle controdeduzioni dell'Ufficio alcuna indicazione di strumentazione e di beni che possano permettere ragionevolmente di ritenere esistente la affermata esistenza della autonoma organizzazione, vi è solo una generica quantificazione del valore dei beni strumentali e una, non dimostrata affermazione della presenza di terzi collaboratori. Appare inoltre errata la affermazione della mancanza del libro dei cespiti, che risulta allegato al ricorso. Si ritiene corretto procedere alla compensazione delle spese.

P. Q. M.

Il Collegio Giudicante accoglie il ricorso; spese compensate.

Pavia 23.07.2013



Il Presidente, rel. est.

Michele Manfra